



## Documentazione informativa

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891  
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo - Largo Porta Nuova, 2  
Capitale sociale al 31 dicembre 2008 € 185.180.541  
Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione  
al Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
ed al Fondo Nazionale di Garanzia  
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo  
Banco Popolare Soc. Coop.





## INDICE

---

---

---

Convocazione di assemblea	3
Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte modifiche allo statuto sociale	5
Relazione del collegio sindacale	27



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno

**18 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione**

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### *ORDINE DEL GIORNO*

##### Parte ordinaria

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2008 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione - e deliberazioni relative;
- 2) nomina di amministratori.

##### Parte straordinaria

- 1) modifiche statutarie:
  - a) proposta di modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 e 31 dello statuto sociale;
  - b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale <sup>(\*)</sup> - copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione.


L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061).

Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall'intermediario (ex art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della predetta delibera Consob n. 16191/2007) e di un documento di identificazione.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 2 aprile 2009, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e

presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail [segreteria.generale@creberg.it](mailto:segreteria.generale@creberg.it)); dal 2 aprile 2009, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it).

Il presidente  
avv. Cesare Zonca



(\*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: *“Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione, copia della comunicazione per l’intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall’intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l’intervento e fino a che l’assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili”*.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 24 del 28 febbraio 2009.

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

---



Signori Soci,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare su alcune modifiche statutarie – secondo quanto propostoVi nello schema di raffronto di seguito riportato che forma parte integrante della presente relazione illustrativa e fornisce un’articolata e dettagliata descrizione per ogni articolo modificando con le connesse argomentazioni giustificative – resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche” emanate da Banca d’Italia con provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008.

Nell’occasione si prospetta un’ulteriore modifica legata a necessità di maggiore chiarezza in tema di deleghe.

Signori soci,

considerate le valutazioni effettuate dal consiglio di amministrazione in base alle quali

- \* il modello di “governance” attuale risulta pienamente conforme alle esigenze di efficienza della gestione e di efficacia dei controlli;
- \* alla luce degli assetti organizzativi adottati, la scelta della redazione di un unico “Progetto di Governo Societario” da parte della Capogruppo è pienamente condivisibile;

siete pertanto convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica dello statuto sociale che si articolano sulla base delle seguenti direttrici.

### Modifiche attuative delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche”

Le proposte di modifica in attuazione delle nuove “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche” – emanate da Banca d’Italia con provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008 – riguardano in particolare le seguenti prescrizioni statutarie:

- art. 13, commi 2 e 6, in tema di limite al cumulo degli incarichi per gli amministratori (prescrizione peraltro già recepita nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate);
- art. 16, comma 6, in tema di attribuzioni non delegabili da parte del consiglio di amministrazione, con puntualizzazione delle materie allo stesso riservate in conformità alle indicazioni in argomento contenute nelle Disposizioni di Vigilanza, a precisazione peraltro di quanto già previsto dallo statuto relativamente alla non delegabilità di poteri e facoltà che le norme vigenti attribuiscono in via esclusiva al consiglio;
- art. 16, comma 1 e art. 20, comma 1, in tema di “status” del presidente, il quale non deve svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- art. 15, comma 2, art. 17 e art. 31, in tema di meccanismi di remunerazione ed incentivazione – la cui politica viene affidata alla specifica competenza

dell'assemblea – con riferimento ai quali viene prescritto il principio di non prevalenza dei compensi legati ai risultati economici nei confronti dei consiglieri “non esecutivi”.

#### Altri adeguamenti

Con l'occasione sono state introdotte le seguenti modifiche

- art. 21, nel quale sono state meglio esplicitate le facoltà di delega con riferimento alla firma sociale;
- art. 24, in merito all'adeguamento meramente formale conseguente alla variazione nella numerazione dei commi di altra norma statutaria oggetto anch'essa di intervento modificativo.

Signori Soci,

nell'invitarVi ad approvare le proposte modifiche statutarie sopra illustrate e meglio dettagliate nello schema di raffronto allegato, il consiglio di amministrazione chiede il mandato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera.

Bergamo, 13 novembre 2008 / 3-23 febbraio 2009

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



**Versione attuale**

**Nuovo testo proposto**

**TITOLO I**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO  
DELLA SOCIETÀ**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO  
DELLA SOCIETÀ**

**Art. 1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

**Art. 1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

*Articolo invariato*

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

*Articolo invariato*

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

*Articolo invariato*

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

*Articolo invariato*

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

## TITOLO II

### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

*Articolo invariato*

---

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO III

### ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

*Articolo invariato*

---

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle

## TITOLO II

### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

## TITOLO III

### ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle



deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.

---

*Articolo invariato*

**Art. 9** - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

---

*Articolo invariato*

**Art. 10** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra

deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.

**Art. 9** - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

**Art. 10** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra

gli azionisti.

gli azionisti.

---

*Articolo invariato*

**Art. 11** - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

---

*Articolo invariato*

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

---

*Articolo invariato*

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di

**Art. 11** - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

**Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.**

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di

indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio - la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato - può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, **nonché** l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine

indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio - la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato - può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, **nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;**
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine

progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea

progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea

successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

*Comma introdotto (nuovo 2° comma) in conformità alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. In particolare il punto 3, lett. b), prevede che “Fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina dettata per le banche quotate, in occasione della nomina degli esponenti aziendali, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. I limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni”.*

*Al riguardo si segnala che*

- i limiti indicati - già richiamati nel “Codice di autodisciplina delle società quotate” - sono conformi alle disposizioni dello statuto sociale della Capogruppo;
- è stata prevista una clausola di chiusura che sancisce “pro futuro” l'applicabilità di limiti più rigorosi al cumulo degli incarichi, laddove il legislatore ovvero gli organi di vigilanza decidano di disporre in tal senso.

*Prescrizione introdotta (5° comma del testo vigente) in conformità al precedente nuovo comma 2. A riguardo è parso coerente prevedere che la dichiarazione sull'inesistenza di cause di illegittimità ed incompatibilità resa dai candidati alla nomina debba essere integrata con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rilevanti per il predetto limite.*

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

#### Articolo invariato

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
  - nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
  - previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
  - vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
  - deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
  - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
  - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
  - nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e **determinandone** gli emolumenti **in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;**
  - previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
  - vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
  - deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
  - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
  - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e



Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

*Modifica apportata per rendere la norma statutaria conforme alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d’Italia in data 4 marzo 2008 che - al punto 4, lett. a) - attribuiscono all’assemblea ordinaria la competenza ad approvare le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.*

---

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell’erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell’assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, **il presidente** e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell’erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell’assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. **In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega:**

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e



- finanziari;
- la nomina del direttore generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

*Modifica (1° comma) conseguente all'adeguamento delle norme statutarie alla prescrizione del punto 2.1, lett. e), delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (si vedano in particolare il successivo art. 20 e le motivazioni ivi addotte).*

*Precisazione (ultimo comma) inserita in conformità a quanto disposto dal punto 2.1, lett. b), delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" in tema di attribuzioni non delegabili da parte del consiglio di amministrazione.*

---

**Art. 17** - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

**Art. 17** - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive spetta, inoltre, la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto.

*Comma modificato (1° comma) per disciplinare la politica di remunerazione alla luce delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", le quali - al punto 4, lett. c) - prevedono che "Per i consiglieri non esecutivi andranno di norma evitati meccanismi di incentivazione, che dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione ed essere definiti nel rigoroso rispetto delle cautele indicate alla precedente lettera a)". Conseguentemente viene previsto un meccanismo di remunerazione articolato su*

1. una componente fissa sufficientemente rilevante, da corrispondere a tutti gli amministratori;
2. la partecipazione dei soli amministratori esecutivi al "bonus" di cui all'art. 31 dello statuto (si veda il successivo nuovo comma 3).

*Modifica apportata (2° comma) in conformità alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" le quali - al punto 4, lett. a) - prescrivono che "lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock option)".*

*Con l'inserimento di un comma (nuovo 3° comma) - considerato che "adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del management della banca possono favorire la competitività e il governo delle imprese bancarie" - viene mantenuta la partecipazione agli utili per i componenti "esecutivi" del consiglio.*

---

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

---

*Articolo invariato*

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

---

*Articolo invariato*

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del **comitato**, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - **ovvero dai consiglieri di amministrazione**;
- **in caso d'urgenza può assumere**, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, **eventuali provvedimenti** nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di

tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

*La norma è stata modificata in conformità alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", le quali - al punto 2.1, lett. e) - prescrivono che "Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza dei componenti esecutivi", precisando altresì - nella nota n. 19 - che "per non esecutivi si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa".*

*Consequentemente è stata eliminata la previsione statutaria che, stabilendo in capo al presidente l'attribuzione di presiedere - oltre alle riunioni del consiglio di amministrazione - anche le sedute del comitato esecutivo, contemplava automaticamente l'appartenenza del presidente al predetto organo collegiale, qualora nominato.*

*Nel contempo, la norma è stata integrata con la previsione che garantisce la facoltà in capo a tutti i consiglieri di amministrazione di formulare proposte di deliberazione, al fine di renderla aderente alle linee applicative di cui al punto 2.1, lett. c) delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche".*

*Con l'occasione è stata prevista una riformulazione meramente formale del testo ai fini di maggiore fluidità stilistica.*

---

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

**Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.**

*Comma inserito per meglio explicitare le facoltà di delega con riferimento alla firma sociale.*

---

## **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Prevvia comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

*Articolo invariato*

---

## **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Prevvia comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

---

*Articolo invariato*

**Art. 24** - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di

**Art. 24** - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di

onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ha diritto a presentare una lista ogni socio che - anche congiuntamente ad altri soci - al momento della presentazione della stessa, sia titolare di una quota di partecipazione almeno pari a quella prevista dall'art. 13, comma 3, del presente statuto. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e

onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ha diritto a presentare una lista ogni socio che - anche congiuntamente ad altri soci - al momento della presentazione della stessa, sia titolare di una quota di partecipazione almeno pari a quella prevista dall'art. 13, comma 4, del presente statuto. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e

di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.



In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.

*Modificato il riferimento al comma dell'art. 13, a seguito dell'introduzione nel predetto disposto di un nuovo comma.*

**Art. 25** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

*Articolo invariato*

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.

**Art. 25** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

## DIREZIONE

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

*Articolo invariato*

---

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

*Articolo invariato*

---

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

*Articolo invariato*

---

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO IV

### BILANCIO UTILI E PERDITE

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

*Articolo invariato*

---

## DIREZIONE

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

## TITOLO IV

### BILANCIO UTILI E PERDITE

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

**0,5% (ovvero la diversa percentuale, ove inferiore, che sarà approvata dall'assemblea dei soci in conformità alle politiche di remunerazione di cui all'art. 17) a favore dei componenti del consiglio di amministrazione aventi funzioni esecutive, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi dell'art. 17;**

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

**93,5% (ovvero la quota residua superiore) agli azionisti.**

*Comma modificato per disciplinare la politica di remunerazione in conformità al punto 4, lett. c), delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", come recepita nell'articolazione del disposto statutario richiamato.*

*Considerato che*

- *"adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del management della banca possono favorire la competitività e il governo delle imprese bancarie";*
- *"al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo", "anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi";*

*pur mantenendo la partecipazione alla "performance" aziendale per i componenti "esecutivi" del consiglio, viene conseguentemente ridotta la percentuale riservata agli stessi nella ripartizione degli utili, con previsione di ulteriore riduzione qualora l'assemblea dei soci stabilisca una misura inferiore in conformità alle politiche di remunerazione di cui all'art. 17.*

*Pertanto viene modificata la percentuale di ripartizione degli utili a favore degli azionisti, incrementandola dello 0,5% (ovvero della quota residua superiore conseguente a diversa determinazione assembleare adottata in conformità alle politiche di remunerazione di cui all'art. 17) a seguito della riduzione - in pari misura - della quota riservata ai consiglieri "esecutivi" per le motivazioni sopra illustrate.*

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

*Articolo invariato*

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Legenda:

**grassetto**

modifiche proposte



## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

---

Signori Soci,

con riferimento alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione il 13 novembre 2008 ed il 23 febbraio 2009 riguardanti “Proposte di modifica dello statuto sociale” il collegio sindacale, preso atto delle proposte di variazione, nel segnalare che si tratta, nel complesso, oltre che di una modifica legata a necessità di maggiore chiarezza in tema di deleghe, dell’adeguamento resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche” emanate da Banca d’Italia con provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008, formula le considerazioni che seguono:

1. il collegio sindacale concorda con le valutazioni effettuate dal consiglio di amministrazione in base alle quali:
  - a. il modello di “governance” attuale risulta pienamente conforme alle esigenze di efficienza della gestione e di efficacia dei controlli;
  - b. alla luce degli assetti organizzativi adottati, la scelta della redazione di un unico “Progetto di Governo Societario” da parte della Capogruppo è pienamente condivisibile;
2. le modifiche riguardanti l'articolo 13, commi 2 e 6, danno attuazione alla disposizione di cui al punto 3, lett. b), del sopra indicato provvedimento Banca d’Italia, in tema di limite al cumulo degli incarichi per gli amministratori (prescrizione peraltro già recepita nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate);
3. le modifiche riguardanti gli articoli 15, comma 2, 17 e 31, danno attuazione alle disposizioni in tema di meccanismi di remunerazione ed incentivazione di cui ai punti 4, lett. a) e c) del sopra indicato provvedimento Banca d’Italia, attribuendo la relativa politica alla specifica competenza dell’assemblea (art. 15, comma 2), dando attuazione al principio di non prevalenza dei compensi legati ai risultati economici nei confronti dei consiglieri “non esecutivi” (art. 17 ed art. 31);
4. le modifiche riguardanti l’articolo 16, comma 6, danno attuazione alla disposizione di cui al punto 2.1, lett. b), del sopra indicato provvedimento Banca d’Italia, in tema di attribuzioni non delegabili da parte del consiglio di amministrazione, con puntualizzazione delle materie allo stesso riservate in conformità alle indicazioni in argomento contenute nelle Disposizioni di Vigilanza (lo statuto prevedeva peraltro già la non delegabilità di poteri e facoltà che le norme vigenti attribuiscono in via esclusiva al consiglio);
5. le modifiche riguardanti gli articoli 16, comma 1 e 20, comma 1, danno attuazione alla disposizione di cui al punto 2.1, lettere c) ed e), del sopra indicato provvedimento Banca d’Italia, prevedendo che il presidente del consiglio di amministrazione non debba svolgere funzioni gestionali e che tutti i consiglieri di amministrazione hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione;
6. le modifiche riguardanti l’articolo 21, hanno lo scopo di meglio esplicitare le facoltà di delega con riferimento alla firma sociale;

7. le modifiche apportate all'articolo 24, costituiscono adeguamento meramente formale conseguente alla variazione nella numerazione dei commi di altra norma statutaria oggetto anch'essa di intervento modificativo.

Il collegio sindacale esprime, di conseguenza, parere favorevole all'approvazione delle prospettate modifiche dello statuto sociale, illustrate dalla relazione degli amministratori.

Bergamo, 30 marzo 2009

**IL COLLEGIO SINDACALE**